

**ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
TRIESTE**

S T A T U T O



**Approvato dal Comitato Promotore il 16 maggio 1970
e modificato dalle Assemblee dei Soci
del 3 aprile 1971, del 20 giugno 1974,
del 26 marzo 1983, del 15 maggio 1987,
del 25 giugno 2002, del 29 giugno 2006
e del 18 giugno 2008**

ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO TRIESTE

STATUTO

Articolo 1 Costituzione

E' costituita in Trieste l'ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO.
L'Associazione ha la sua sede in Trieste e non ha fini di lucro.

Articolo 2 Scopi

Gli scopi dell'Associazione sono quelli di:

- a) riunire e rappresentare i corregionali di identità e di cultura italiana provenienti dalla Venezia Giulia, dall'Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnero e dalla Dalmazia (d'ora in poi denominati "Giuliani") residenti all'estero e nelle altre regioni italiane e loro discendenti, rafforzandone i legami con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) mantenere continui contatti con le comunità giuliane e con i singoli membri delle stesse che, a seguito di emigrazione temporanea o permanente, vivano e operino nei più diversi paesi;
- c) promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative che possano favorire la tutela morale, l'assistenza e l'elevazione sociale e culturale degli emigrati Giuliani e delle loro famiglie, nonché delle giovani generazioni nate all'estero o rientrate in Italia;
- d) svolgere un'azione di pubbliche relazioni per far meglio conoscere quanto i Giuliani hanno realizzato e realizzano in altre città italiane e all'estero nei campi più diversi e partecipare ai Giuliani nel mondo fatti e sviluppi della loro terra d'origine;
- e) rendersi interprete presso gli organi locali, regionali e nazionali, preposti all'attuazione di interventi e provvidenze a favore degli emigrati, delle istanze e delle esigenze dei Giuliani all'estero e contribuire alla soluzione dei loro problemi;
- f) cooperare, nell'ambito degli interventi pubblici a ciò finalizzati, ai fini del rientro e del reinserimento dei Giuliani nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Soci

Sono soci dell'Associazione:

- a) le persone fisiche, nonché i singoli emigrati temporanei o permanenti ed i rimpatriati;
- b) i Circoli, i Sodalizi e le Federazioni dei Circoli, ove costituiti, che raggruppano e che rappresentano i Giuliani all'estero e nelle altre regioni italiane;
- c) gli Enti e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione Giuliani nel Mondo;

- d) la Provincia di Trieste e la Provincia di Gorizia, il Comune di Trieste ed il Comune di Gorizia sono soci di diritto in quanto enti fondatori dell'Associazione Giuliani nel Mondo.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire alle assemblee generali, di prendere parte alle discussioni sull'ordine del giorno e di formulare proposte o promuovere interpellanze. I soci hanno inoltre diritto di votare, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Per gli enti e le persone giuridiche, tali diritti vengono esercitati dal legale rappresentante o da un suo delegato.

I Circoli e i Sodalizi giuliani all'estero e nelle altre regioni italiane vengono rappresentati alle assemblee dai rispettivi presidenti o loro delegati.

Articolo 4 Articolazione dell'Associazione

L'Associazione si articola nella Sede centrale di Trieste, nei Circoli aderenti e nelle Federazioni dei Circoli, ove costituite.

Circa l'ammissione di nuovi Circoli, di Sodalizi e Federazioni decide il Consiglio Direttivo dell'AGM.

Le Federazioni, qualora costituite, esercitano un ruolo di collegamento con la Sede centrale, di coordinamento nei confronti dei Circoli aderenti e di rappresentanza degli stessi nei riguardi delle autorità italiane all'estero e di quelle dei Paesi ospitanti.

I Circoli che non aderiscono alle Federazioni, devono comunque astenersi dall'assumere iniziative in contrasto con le Federazioni stesse.

Articolo 5 Mezzi finanziari

L'Associazione provvede alla realizzazione dei propri fini statutari con i seguenti mezzi:

- contributi da parte di enti pubblici e privati;
- elargizioni, lasciti e donazioni;
- altri eventuali proventi.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Articolo 7 Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci aderenti, i quali hanno i diritti di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) esaminare il programma di attività dell'Associazione ed i bilanci di previsione dei singoli esercizi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) esaminare ed approvare entro il mese di giugno il bilancio consuntivo con il rendiconto di gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, nonché la relazione morale del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- d) deliberare, qualora se ne ravvisi l'opportunità e sussistano le condizioni, sulla nomina di Presidente onorario dell'Associazione, da conferire a socio che abbia svolto prolungata attività in ruoli di responsabilità e/o abbia acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione stessa; al Presidente Onorario possono essere conferiti incarichi di rappresentanza e di raccordo con le altre Associazioni dei corregionali operanti in Regione;
- e) deliberare l'adesione dell'Associazione ad istituzioni, Enti ed organismi che per le proprie finalità esercitino funzioni ovvero svolgano attività di preminente interesse per i concittadini presenti nelle varie parti del mondo;
- f) deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto, preventivamente poste all'ordine del giorno e su ogni oggetto eccedente l'ordinaria amministrazione con la maggioranza assoluta dei presenti;
- g) deliberare sull'eventuale scioglimento - con la maggioranza dei 2/3 dei presenti - dell'Associazione nel caso vengano a cessare gli scopi della sua stessa attività.

Articolo 8 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno per l'attuazione dei compiti previsti ai punti a), b) dell'articolo 6 del presente Statuto.

Ogni tre anni, nella sessione ordinaria annuale, l'Assemblea provvede alle elezioni di cui al punto c) dell'articolo 6 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso da inviarsi a tutti i soci almeno un mese prima della data fissata. I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Articolo 9 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da venti membri.

I venti membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto o per acclamazione, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Province di Trieste e Gorizia ed i Sindaci di Trieste e Gorizia o loro delegati, in quanto soci fondatori dell'Associazione Giuliani nel Mondo.

Il Presidente onorario dell'Associazione, qualora nominato e qualora non vi faccia parte a titolo di elezione, fa parte con diritto di voto del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. La carica di Presidente onorario è unica ed ha carattere vitalizio.

In caso di vacanza di posti di Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla loro copertura mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea alla sua prima convocazione successiva, e ciò fino al massimo di quattro Consiglieri.

Alla riunione del Consiglio Direttivo che, una volta all'anno, provvede agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 7, riguardanti il programma annuale di attività dell'Associazione, possono partecipare i rappresentanti giuliani del Comitato regionale dei Corregionali all'estero, nonché i Presidenti delle Federazioni dei Circoli giuliani dei Paesi in cui sono costituite, qualora essi non facciano già parte del Comitato stesso.

Articolo 11 Consiglio Direttivo: Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi membri:
 - il Presidente;
 - da uno a tre Vicepresidenti;
 - il Tesoriere;
 - da due a cinque Consiglieri, che fanno parte del Comitato Esecutivo, determinando in via preventiva il numero dei Vicepresidenti e dei componenti del Comitato Esecutivo, complessivamente in numero dispari;
- b) nomina, qualora lo ritenga necessario, il Direttore ed i collaboratori dell'Associazione;
- c) delibera il Regolamento dell'Associazione ed apporta allo stesso tutte quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie;
- d) fissa le direttive generali ed il programma di attività dell'Associazione per il conseguimento dei fini statuari;
- e) decide sull'ammissione dei soci aderenti;
- f) delibera circa l'ammissione di nuovi Circoli e di nuove Federazioni;
- g) provvede all'amministrazione dell'Associazione, predispone ed approva ogni anno il programma di attività ed il Bilancio di previsione, nonché predispone il conto consuntivo e la relazione morale relativa alla gestione dell'esercizio precedente da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci;
- h) delibera, quando ne ravvisi la necessità, la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;
- i) delibera in merito all'accettazione di lasciti e donazioni.

Articolo 12 Consiglio Direttivo: Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente.

Articolo 13 Consiglio Direttivo: Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri eletti.

In seconda convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 14 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- il Presidente;
- il Presidente onorario, qualora nominato;
- i Vicepresidenti;
- il Tesoriere;
- i Consiglieri, come disposto dal precedente art. 11.

Articolo 15 Comitato Esecutivo: Attribuzioni

Il Comitato Esecutivo ha esecuzione ed attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 11, lettera d) e lettera g).

Il Comitato Esecutivo può deliberare in base a delega del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Comitato Esecutivo: Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, almeno tre giorni prima della data fissata ed in casi di urgenza almeno 24 ore prima della data fissata.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Articolo 17 Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; stabilisce l'ordine del giorno delle singole convocazioni, provvede, coadiuvato dal Direttore, alla gestione dell'Associazione ed ordina la liquidazione delle spese.

In caso di assenza o di suo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente vicario.

Articolo 18 Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo e fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi per l'elaborazione dei preventivi delle spese di esercizio e dei bilanci consuntivi.

Articolo 19 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale e precisamente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente.

Le loro funzioni sono quelle di controllare l'amministrazione, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di trasmettere all'Assemblea la relazione e le proposte in ordine al bilancio dell'Associazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, esprimendo il proprio parere preventivo in merito alle deliberazioni che comportano oneri e spese per l'Associazione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 21 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge, tra i suoi componenti il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi contro i giudizi negativi sulla ammissibilità a socio emessi dal Consiglio Direttivo e su ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci dell'Associazione o fra gli organi della stessa. Il loro giudizio è inappellabile.

Articolo 22 Direttore e collaboratori dell'Associazione

Il Direttore ed i collaboratori dell'Associazione, qualora all'uopo incaricati, provvedono, secondo le direttive del Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla realizzazione delle attività dell'Associazione; assistono - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

Articolo 23 Scioglimento

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 7, lettera g) del presente Statuto.

Articolo 24 Liquidazione

Alle operazioni di liquidazione provvederà un apposito Collegio di tre membri nominato dall'Assemblea che ne fisserà pure i poteri e le facoltà.

Su delibera dell'Assemblea, l'eventuale attivo netto verrà destinato a finalità analoghe a quelle dell'Associazione. E' in ogni caso vietata la ripartizione tra i soci.

Articolo 25 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano - in quanto applicabili - le disposizioni del Codice Civile disciplinanti le associazioni.